SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 156

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 6 luglio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 128

Corte dei conti

DECRETO 24 giugno 1999.

Approvazione del conto finanziario della gestione della Corte dei conti per l'anno 1998.

99A5411

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 29 giugno 1999.

Nomina del collegio dei revisori contabili, ai sensi dell'art. 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2.

IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

E

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Vista la legge 2 gennaio 1997, n. 2, che all'art. 8, comma 14, prevede che il controllo dei rendiconti di esercizio dei partiti e movimenti politici sia effettuato da un collegio composto da cinque revisori ufficiali dei conti nominati d'intesa tra i Presidenti dei due rami del Parlamento e individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili;

Visto il registro dei revisori contabili di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 12 aprile 1995 e successive integrazioni;

Decretano:

Sono nominati componenti del collegio indicato in premessa i revisori contabili:

prof. Antonio Amaduzzi;

prof. Umberto Bertini;

prof. Giuseppe Bruni;

prof. Mario De Sarno;

prof. Serafino Gatti.

Roma, 29 giugno 1999

Il Presidente del Senato della Repubblica
MANCINO

Il Presidente della Camera dei deputati
VIOLANTE

99A5439

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 25 giugno 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° maggio 1999 e scadenza 1° novembre 2009, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 56, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni:

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 giugno 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 54.361 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti il proprio decreto in data 25 maggio 1999, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 1° maggio 1999 e scadenza 1° novembre 2009;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 1° maggio 1999 e scadenza 1° novembre 2009, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 25 maggio 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 25 maggio 1999.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 15 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 luglio 1998, a partire dalla data di regolamento della presente emissione, possono essere sottoposte alla Banca d'Italia le richieste di separazione delle «componenti cedolari» dal «mantello» del titolo (operazioni di «coupon stripping»). L'importo minimo delle predette richieste sarà pari a 1.000 euro. L'importo unitario delle singole componenti separate sarà pari a un centesimo di euro. L'ammontare complessivo massimo dei buoni che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Art. 2.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 25 maggio 1999, entro le ore 13 del giorno 28 giugno 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 25 maggio 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 giugno 1999 con le modalità indicate nell'art. 12 del citato decreto del 25 maggio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della terza tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del decreto ministeriale 25 maggio 1999. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 25 maggio 1999 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° luglio 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessantuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° luglio 1999.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2009, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1999

Il Ministro: AMATO

99A5462

DECRETO 25 giugno 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24), con decorrenza 14 maggio 1999 e scadenza 15 maggio 2001, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 giugno 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 54.361 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 10 e 24 maggio e 10 giugno 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi (CTZ-24), con decorrenza 14 maggio 1999 e scadenza 15 maggio 2001;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 14 maggio 1999 e scadenza 15 maggio 2001, fino all'importo massimo di 750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 10 maggio 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 maggio 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare dell'importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, devono pervenire, con le modalità indicate nell'art. 8 del citato decreto ministeriale del 10 maggio 1999, entro le ore 13 del giorno 25 giugno 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 10 maggio 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano parte-

cipato all'asta della settima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 25 giugno 1999 con le modalità indicate nell'art. 13 del citato decreto ministeriale del 10 maggio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della settima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale del 10 maggio 1999. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 10 maggio 1999 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 giugno 1999, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 giugno 1999; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2001, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1999

Il Ministro: AMATO

99A5463

DECRETO 25 giugno 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,25%, con godimento 15 aprile 1999 e scadenza 15 aprile 2004, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 giugno 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 54.361 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 8 e 23 aprile, 11 e 25 maggio, 10 giugno 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,25% con godimento 15 aprile 1999 e scadenza 15 aprile 2004;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,25%, con godimento 15 aprile 1999 e scadenza 15 aprile 2004, fino all'importo massimo di nominali 1.250 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale dell'8 aprile 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 8 aprile 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale dell'8 aprile 1999, entro le ore 13 del giorno 30 giugno 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto dell'8 aprile 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta dell'undicesima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 giugno 1999 con le modalità indicate nell'art. 12 del citato decreto dell'8 aprile 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta dell'undicesima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del decreto ministeriale dell'8 aprile 1999. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 7 del decreto ministeriale dell'8 aprile 1999 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 luglio 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per settantotto giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 luglio 1999.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1999

Il Ministro: AMATO

99A5464

DECRETO 25 giugno 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 giugno 1999 e scadenza 15 giugno 2002, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 giugno 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 54.361 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 10 giugno 1999, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3% con godimento 15 giugno 1999 e scadenza 15 giugno 2002;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 giugno 1999 e scadenza 15 giugno 2002, fino all'importo massimo di nominali 1.750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 10 giugno 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 giugno 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 10 giugno 1999, entro le ore 13 del giorno 30 giugno 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 10 giugno 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 giugno 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 giugno 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 luglio 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per diciassette giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 luglio 1999.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2002, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1999

Il Ministro: AMATO

99A5465

DECRETO 25 giugno 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° marzo 1999 e scadenza 1° marzo 2006, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 giugno 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 54.361 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 26 marzo, 23 aprile, 25 maggio 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° marzo 1999 e scadenza l° marzo 2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento l° marzo 1999 e scadenza l° marzo 2006, fino all'importo massimo di nominali 750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 26 marzo 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 marzo 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire con l'osservanza delle modalita indicate nell'art. 10 del citato decreto ministeriale del 26 marzo 1999, entro le ore 13 del giorno 28 giugno 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 26 marzo 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428,

che abbiano partecipato all'asta della settima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 giugno 1999 con le modalità indicate nell'art. 15 del citato decreto del 26 marzo 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della settima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del decreto ministeriale del 26 marzo 1999. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 10 del decreto ministeriale del 26 marzo 1999 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1º luglio 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centoventidue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1º luglio 1999.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2006, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1999

Il Ministro: AMATO

99A5466

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 maggio 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Sacramora», sita in comune di Rimini.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 28 maggio 1992 con la quale la società Sacramora S.p.a., con sede in Viserba di Rimini, via Popilia, 97, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Sacramora» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Rimini;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 17 marzo 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Sacramora» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Rimini.

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 26 maggio 1999

Il dirigente generale: OLEARI

99A5440

DECRETO 26 maggio 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «San Matteo - Fonte della salute», sita in comune di Premilcuore.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 30 marzo 1993 con la quale il sindaco del comune di Premilcuore, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «San Matteo - Fonte della salute» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria sita in località Sega nel comune di Premilcuore (Forlì);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 17 marzo 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «San Matteo - Fonte della salute» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria sita in località Sega nel comune di Premilcuore (Forlì).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 26 maggio 1999

Il dirigente generale: OLEARI

99A5441

DECRETO 26 maggio 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte Regina Staro», sita in comune di Valli del Pasubio.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 27 maggio 1992 con la quale la società Fonte Regine S.a.s., con sede in Valli del Pasubio (Vicenza), via Fonte Regina, 2, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte Regina Staro» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonte Regina» sita in comune di Valli del Pasubio (Vicenza);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 17 marzo 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte Regina Staro» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonte Regina» sita in comune di Valli del Pasubio (Vicenza).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 26 maggio 1999

Il dirigente generale: OLEARI

99A5442

DECRETO 26 maggio 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Laurentina - Valle San Giovanni», sita in comune di Roma.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 22 febbraio 1993 con la quale la società Fonte Laurentina S.r.l., con sede in Roma, via Laurentina km 10, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Laurentina - Valle San Giovanni» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Roma;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 17 marzo 1999: «favorevole affinché la società Fonte Laurentina S.r.l. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale Laurentina di Roma ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: "Può avere effetti diuretici e facilitare l'eliminazione renale dell'acido urico". La dicitura "stimola la digestione" potrà essere confermata solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tale prerogativa. Infatti l'esame della sperimentazione clinica condotta non evidenzia dati clinici, metabolici e funzionali deponenti per la dimostrazione dell'effetto favorente i processi digestivi».

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Laurentina - Valle San Giovanni» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Roma.

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici e facilitare l'eliminazione urinaria dell'acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 26 maggio 1999

Il dirigente generale: OLEARI

99A5443

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 20 ottobre 1998.

Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario dei contributi per l'acquisto di mezzi destinati al trasporto pubblico locale per il periodo 1998-2011 e assegnazione delle quote relative al 1998.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto l'art. 2, comma 5, della citata legge n. 194/1998, che autorizza le regioni a statuto ordinario a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno 1998 e di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, da ripartire con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la nota protocollo n. 701 in data 21 luglio 1998, della regione Abruzzo in qualità di responsabile del coordinamento interregionale trasporti, con la quale viene comunicato che in data 14 luglio 1998, le regioni hanno concordato il riparto di detti contributi secondo le percentuali riportate nella nota medesima;

Ritenuto di poter procedere alla ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del contributo di lire 166 miliardi per il corrente anno finanziario e di lire 195 miliardi a decorrere dal 1999, secondo le percentuali comunicate nella nota del coordinamento interregionale e riportata nella colonna n. 1 della tabella allegata, costituente parte integrante del presente decreto;

Ritenuto altresì di dover procedere all'assegnazione alle regioni a statuto ordinario della somma di 166 miliardi disponibile per il corrente anno sul capitolo 7281 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero;

Decreta:

Art. 1.

I contributi di cui all'art. 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, sono ripartiti tra le regioni a statuto ordinario per gli anni 1998 e 1999 secondo quanto indicato nelle premesse e come risulta rispettivamente nelle colonne 2 e 3 della tabella allegata, costituente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

È autorizzato l'impegno ed il contestuale pagamento della sonma di lire 166 miliardi sul capitolo 7281 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione iscritto nell'unità previsionale di base 2.2.1.5. «Trasporti pubblici locali» del centro di responsabilità amministrativa motorizzazione civile e trasporti in concessione per l'anno finanziario 1998, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi sino al 2011, a favore delle regioni appresso indicate e nella misura a fianco di ciascuna di esse riportata, sulla base di quanto stabilito all'art. 1.

I singoli importi sono da versare sul c/c che ciascuna regione intrattiene presso la Tesoreria centrale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

(importi in migliaia di lire)

REGIONI	Competenze 1998	C/C
Abruzzo	5.512.860	22701
Basilicata	4.789.100	22712
Calabria	5.727.000	22702
Campania	18.535.560	22711
Emilia-Romagna	11.390.920	22713
Lazio	23.002.620	22700
Liguria	8.318.260	22708
Lombardia	24.971.380	22718
Marche	5.816.640	22706
Molise	2.773.860	22704
Piemonte	14.226.200	22710
Puglia	10.982.560	22705
Toscana	12.740.500	22703
Umbria	3.806.380	22707
Veneto	13.406.160	22717
TOTALE . . .	166.000.000	

Il presente decreto verrà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1998

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BURLANDO

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
GIARDA

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1999
Registro n. 1 Trasporti e navigazione, foglio n. 209

ALLEGATO
(D.I. n. 3158 del 20 ottobre 1998)

(importi in migliaia di lire)

REGIONI	%	1998 Assegnazione e impegno	1999	
			Assegnazione	Impegno (Col. 3 - 2)
	1	2	3	4
Abruzzo	3,321	5.512.860	6.475.950	963.090
Basilicata	2,885	4.789.100	5.625.750	836.650
Calabria	3,450	5.727.000	6.727.500	1.000.500
Campania	11,166	18.535.560	21.773.700	3.238.140
Emilia-Romagna	6,862	11.390.920	13.380.900	1.989.980
Lazio	13,857	23.002.620	27.021.150	4.018.530
Liguria	5,011	8.318.260	9.771.450	1.453.190
Lombardia	15,043	24.971.380	29.333.850	4.362.470
Marche	3,504	5.816.640	6.832.800	1.016.160
Molise	1,671	2.773.860	3.258.450	484.590
Piemonte	8,570	14.226.200	16.711.500	2.485.300
Puglia	6,616	10.982.560	12.901.200	1.918.640
Toscana	7,675	12.740.500	14.966.250	2.225.750
Umbria	2,293	3.806.380	4.471.350	664.970
Veneto	8,076	13.406.160	15.748.200	2.342.040
TOTALE GENERALE	100,000	166.000.000	195.000.000	29.000.000

99A5444

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 giugno 1999.

Scioglimento della società cooperativa «La Spinosese», in Spinoso.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativi di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora Direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimenti di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e Direzione degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria effettuata alla società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della seguente società cooperativa:

società cooperativa «La Spinosese», con sede in Spinoso, costitutia per rogito notaio Libero De Bellis in data 17 aprile 1976, registro società n. 1328 del tribunale di Lagonegro, B.U.S.C. n. 1069.

Potenza, 4 giugno 1999

Il dirigente reggente: GRIPPA

99A5445

DECRETO 15 giugno 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CHIETI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto dalla competente autorità governativa e perdono la personalità giuridica;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalle citate norme;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sotto indicate sono sciolte di diritto, dalla data del presente decreto, senza nomina di liquidatore, perdendo di conseguenza la personalità giuridica:

1) società cooperativa edilizia «Ferma volontà seconda» S.r.l., con sede in Chieti, costituita per rogito notaio Vincenzo Cracchiolo in data 27 febbraio 1980, registro società n. 1855, presso il tribunale di Chieti, posizione n. 819/177510;

2) società cooperativa edilizia «Marino Carboni» S.r.l., con sede in Chieti, costituita per rogito notaio Vincenzo Cracchiolo in data 13 novembre 1980, registro società n. 1980, presso il tribunale di Chieti, posizione n. 848/180644.

Chieti, 15 giugno 1999

Il direttore: COLACI

99A5446

DECRETO 17 giugno 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola di produzione e trasformazione intercomunale Monte Fogliano», in Vetralla.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione le adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 1501 del 19 maggio 1999, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Agricola di produzione e trasformazione intercomunale Monte Fogliano», con sede nel comune di Vetralla, costituita per rogito notaio Baroni Giorgio Maria, in data 24 aprile 1971, repertorio n. 9271, tribunale di Viterbo, registro imprese n. 1902, B.U.S.C. posizione n. 802/115465 è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Viterbo, 17 giugno 1999

Il direttore: BARBATO

99A5447

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 8 giugno 1999.

Nuove disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico. (Deliberazione n. 83/99).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'8 giugno 1999,

Premesso che:

l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorità), avendo acquisito l'intesa del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ha adottato con propria deliberazione 21 maggio 1998, n. 47/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 119 del 25 maggio 1998 (di seguito deliberazione n. 47/98), disposizioni urgenti sulla Cassa conguaglio per il settore elettrico tra l'altro consistenti nello scioglimento del comitato di gestione in carica e nella contestuale istituzione di un collegio commissariale con mandato annuale che è scaduto il 21 maggio 1999, composto dal dott. Enzo Berlanda, dal dott. Franco Pontani e dal dott. Gianfrancesco Vecchio;

l'azione del collegio commissariale della Cassa conguaglio per il settore elettrico ha consentito di superare difficoltà di funzionamento della medesima Cassa conguaglio, rilevate anche dalla Corte dei conti in sede di controllo successivo, e di recuperare consistenti arretrati che si registravano sul piano della rendicontazione e della gestione dei sistemi di perequazione;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Visti gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 15 luglio 1994, n. 444, recante: «Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi»;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, emanato per l'attuazione della direttiva n. 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Vista la delibera 11 maggio 1999, n. 69/99 con cui l'Autorità ha richiesto l'intesa del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai fini dell'adozione di disposizioni riguardanti la Cassa conguaglio per il settore elettrico e in particolare della proroga del collegio commissariale;

Visto che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, rispondendo alla richiesta di intesa formulata dall'Autorità, con nota in data 31 maggio 1999, prot. n. 152012, ha rilasciato la prevista intesa in ordine alle disposizioni di cui sopra, affermando, tra l'altro, come «per quanto di competenza non vi siano osservazioni da formulare su quanto richiesto»;

Considerato che tra i compiti affidati al collegio commissariale della Cassa conguaglio per il settore elettrico, rientra quello di fornire all'Autorità supporto nella definizione della nuova organizzazione dei sistemi di perequazione anche tenendo conto di quanto previsto dal soprarichiamato decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Ritenuta l'opportunità di rinnovare le disposizioni urgenti concernenti la Cassa conguaglio per il settore elettrico adottate dall'Autorità con la deliberazione n. 47/98, prorogando il collegio commissariale della medesima Cassa conguaglio nella sua attuale composizione per un periodo di dodici mesi, al fine di consentire a detto collegio di consolidare i risultati operativi conseguiti sul piano della efficienza nelle procedure di gestione dei sistemi di perequazione e di formulare una proposta di nuova organizzazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico, estesa anche ai sistemi di controllo contabile interno, che tenga conto della nuova disciplina del mercato elettrico;

Delibera:

a) di rinnovare le disposizioni urgenti concernenti la Cassa conguaglio per il settore elettrico adottate con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 maggio 1998, n. 47/98, prorogando, di conseguenza, fino al 30 maggio 2000 il collegio commissariale della Cassa conguaglio per il settore elettrico nella composizione definita in base alla medesima delibera;

b) di confermare i compensi ai componenti del collegio commissariale della Cassa conguaglio per il settore elettrico determinati, in base alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 10 luglio 1998, n. 87/98, nella misura di centocinquanta (150) milioni di lire annui lordi per il presidente e di cento (100) milioni di lire annui lordi per i rimanenti componenti;

c) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 8 giugno 1999

Il presidente: RANCI

99A5500

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 11 maggio 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Messina emanato con decreto rettorale 10 aprile 1997;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1997 contenente la Tabella XLV/2 relativa alla Scuola di specializzazione in «Tossicologia medica»;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Messina;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza dell'8 aprile 1999.

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina integrato come appresso:

Art. 1.

Gli attuali articoli dell'Ordinamento degli studi da 553 a 559 incluso relativi alla Scuola di specializzazione in tossicologia medica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN TOSSICOLOGIA MEDICA

Art. 553. — La Scuola di specializzazione in tossicologia medica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 554. — La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore della diagnosi e della terapia delle intossicazioni acute e croniche non professionali, nel settore della prevenzione, diagnosi e terapia delle tossicodipendenze e nella valutazione del rapporto rischio/beneficio delle sostanze chimiche per la salute dell'uomo.

Art. 555. — La Scuola rilascia il titolo di specialista in tossicologia medica.

Art. 556. — Il corso ha la durata di quattro anni.

Art. 557. — Concorrono al funzionamento della scuola: 1) l'Istituto di farmacologia, sede amministrativa della Scuola; 2) l'Istituto di anestesia e rianimazione; 3) l'Istituto di medicina del lavoro; 4) l'unità operativa di farmacologia clinica e monitoraggio tossicodipendenze dell'Azienda policlinico universitario, nonché eventuali altri dipartimenti dell'area sanitaria. Concorrono, inoltre, il servizio di tossicodipendenze dell'ASL n. 5 di Messina e dell'ASL n. 11 di Reggio Calabria, nonché altre strutture del S.S.N. individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline, nonché altre strutture convenzionate.

Art. 558. — In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, il numero massimo degli specializzandi che possono essere essi è determinato in cinque per ciascun anno di corso per un totale di venti specializzandi per l'intero corso di studio.

Tabella *A*: *Aree di addestramento professionalizzante e relavi settori scientifico-disciplinari.*

A - AREA PROPEDEUTICA: Istituzioni di tossicologia.

Obiettivi: Lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali relative alla definizione ed alla valutazione della tossicità acuta e cronica di una sostanza chimica. Inoltre lo specializzando deve acquisire le basi teoriche e pratiche delle tecniche di valutazione della tossicità sia acuta che cronica di una sostanza chimica ed approfondire la conoscenza sui meccanismi generali di intossicazione, tossificazione e detossificazione. Deve infine apprendere le conoscenze di genetica, biologia e patologia molecolare e statistica utili alla definizione della tossicità di una sostanza chimica.

Settori disciplinari: C07X Chimica farmaceutica, E04B Biologia molecolare, E05B Biochimica clinica, E06A Fisiologia umana, B07X Farmacologia, F01X Statistica medica, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F06A Anatomia patologica.

B - AREA DELLA PATOLOGIA TOSSICOLOGICA.

Obiettivi: Lo specializzando deve conseguire conoscenze teoriche e pratiche sulla tossicologia sistematica organospecifica (neurotossicologia, tossicologia dell'apparato respiratorio, cardiocircolatorio e gastrointestinale, nefrotossicologia e immunotossicologia). Deve inoltre apprendere le basi teoriche e le tecniche più comuni per la valutazione del danno tossicologico materno fetale del potere mutageno e cancerogeno delle sostanze chimiche e del rischio della contaminazione dell'ambiente da parte di sostanze chimiche.

Settori scientifico-disciplinari:

F04A Patologia generale, F04C Oncologia medica, F06A Anatomia patologica, F06B Neuropatologia, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F07F Nefrologia.

C - AREA DELLA CLINICA TOSSICOLOGICA.

Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche per la diagnosi delle intossicazioni acute e croniche non professionali. Deve inoltre apprendere le conoscenze teoriche e la pratica clinica delle intossicazioni acute e croniche non professionali, dal corretto uso della terapia antidotale alle tecnologie biomediche atte ad accelerare la detossificazione (emodialisi, emotrasfusione) e le tecniche fondamentali di rianimazione. Deve infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme della buona pratica clinica ed a valutazioni epidemiologiche retrospettive e prospettiche in tema di intossicazioni acute e croniche, inclusa la conoscenza e la eventuale partecipazione alle attività di un centro antiveleni.

Settori scientifici-disciplinari:

F07A Medicina interna, F21X Anestesiologia, F22A Igiene generale ed applicata.

D - AREA DELLE TOSSICODIPENDENZE.

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere la conoscenza dei correlati chimici, fisiologici endocrinologici strutturali e sociali delle tossicodipendenze dalle principali sostanze d'abuso ivi incluse le sindromi alcool correlate di pertinenza tossicologica. Deve inoltre apprendere la conoscenza della classe di appartenenza dello spettro d'azione dei meccanismi d'azione e della cinetica delle principali sostanze di abuso. Deve essere in grado di identificare e di indirizzare il trattamento delle malattie di ordine infettivologico (infezioni concomitanti a patogenesi batterica e virale ivi inclusa la sindrome da immunodeficenza acquisita) delle malattie psichiatriche e neurologiche e dei danni d'organo indotti dalle principali sostanze d'abuso, con prevalente espressività clinica di tipo tossicologico. Deve conoscere le caratteristiche eziopatogeniche, cliniche e prognostiche delle tossicodipendenze dalle principali sostanze d'abuso, ed essere in grado di operare una diagnosi differenziale. Deve aver acquisito approfondite conoscenze sugli indirizzi di gestione clinica e di presa in carico, e dimostrare di possedere le competenze tecniche e metodologiche per trattare i vari quadri clinici, incluse le situazioni di crisi e le sindromi da sospensione. Deve inoltre conoscere l'uso integrato delle diverse terapie attuabili nelle tossicodipendenze dalle principali sostanze d'abuso, e le disposizioni legislative che regolano l'intervento diagnostico e terapeutico nelle tossicodipendenze dalle principali sostanze d'abuso.

Settori scientifico-disciplinari:

H07X Farmacologia, F07A Medicina interna, F071 Malattie infettive, F11A Psichiatria, F11B Neurologia, F22B Medicina legale.

Tabella *B*: *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve dimostrare una completa preparazione professionale specifica basata sulla dimostrazione di aver personalmente eseguito atti medici specialistici come di seguito specificato:

a) aver seguito almeno 100 casi clinici di intossicazioni acute e croniche non professionali, con particolare riguardo alla diagnostica clinica e di laboratorio, dei quali 30 con piena autonomia professionale;

b) di aver seguito l'itinerario diagnostico e terapeutico di almeno 100 casi clinici di tossicodipendenza delle principali sostanze d'abuso, con particolare riguardo alla applicazione di un protocollo multimodale integrato;

c) aver effettuato almeno 20 interventi di tossicologia di consultazione e di collegamento;

d) aver affrontato problemi di tossicologia sperimentale ed ambientale con particolare riguardo alla definizione di rapporto rischio/beneficio delle sostanze chimiche;

e) infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione secondo le norme della buona pratica clinica di almeno una sperimentazione clinica controllata.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 11 maggio 1999

p. *Il rettore:* FERLAZZO

99A5467

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Credival S.c.r.l. - Banca di credito cooperativo di Gazzaniga, in Gazzaniga.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto del 26 maggio 1999, ha disposto lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo della Credival S.c.r.l. - Banca di credito cooperativo di Gazzaniga, con sede nel comune di Gazzaniga (Bergamo), e ha sottoposto la stessa procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

99A5456

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 5 luglio 1999

Dollaro USA	1,0232
Yen giapponese	125,18
Dracma greca	324,80
Corona danese	7,4353
Corona svedese	8,7015
Sterlina	0,64910
Corona norvegese	8,0700
Corona ceca	36,188
Lira cipriota	0,57737
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,08
Zloty polacco	4,0085
Tallero sloveno	196,4825
Franco svizzero	1,6055
Dollaro canadese	1,4985
Dollaro australiano	1,5370
Dollaro neozelandese	1,9327
Rand sudafricano	6,1583

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A5551

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Hostacyclin La»

Decreto n. 64 dell'11 giugno 1999

Specialità medicinale per uso veterinario HOSTACYCLIN LA, ossitetraciclina soluzione.

Titolare A.I.C.: Hoechst Roussel Vet GmbH Wiesbaden (Germania), rappresentata in Italia dalla Hoechst Roussel Vet S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Piazzale Türr 5 - codice fiscale 11494040154.

Produttore: Bimeda Chemicals Ltd, Broomhill Road, Tallaght - Dublino 24 (Irlanda).

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.:

flacone da 100 ml a tappo perforabile - A.I.C. n. 102274014.

Composizione:

principio attivo: ossitetraciclina (come ossitetraciclina diidrato) 200 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica ascquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezionibatteriche (primarie e secondarie) sostenute da microrganismi sensibili all'ossitetraciclina, come streptococchi, stafilococchi, pasteurella spp., salomenalla spp., corynebacterium spp., brucella spp., erisipela spp., coliformi spp., bordetella spp., haemophilus spp., actinobacillus spp., diverse specie di micoplasma, leptospira, clamidia e rickettsie così come alcuni protozoi tra cui eperythrozoom spp., e anaplasma spp.

L'impiego è utile nella terapia di infezioni broncopolmonari (bronchiti, broncopolmoniti, pleuriti); gastrointestinali (gastriti, enteriti) mammarie, urinarie e podali, nonché per infezioni batteriche locali e per la prevenzione delle complicanze batteriche post-chirurgiche.

Specie di destinazione: bovini, suini ed ovini.

Tempi di attesa:

carni: bovini 24 giorni, ovini 21 giorni, suini 35 giorni;

latte: bovini-ovini 5 giorni.

Non somministrare a pecore in lattazione.

Validità: tre anni in confezionamento integro e correttamente conservato. Il prodotto si presenta pronto all'uso e non va ricostituito. Una volta prelevata la prima dose, il contenuto del flacone deve essere utilizzato entro ventotto giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5452

Modificazione delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario della Società italiana farmaceutici Ravizza, in Isola della Scala.

Decreto n. 61 dell'11 giugno 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della Società italiana farmaceutici Ravizza (S.I.F.RA.) S.p.a., con sede legale in

Isola della Scala (Verona) - Via Camagre, 41/43 - codice fiscale n. 00227080231 - sono ora trasferiti alla società Frasenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale in Isola della Scala (Verona), via Camagre, 41/43 - codice fiscale n. 00227080231.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5455

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Duodoxal»

Decreto n. 62 dell'11 giugno 1999

Specialità medicinale per uso veterinario DUODOXAL, compresse orali per cani e gatti - astuccio 10 compresse da 500 mg in blister - registrazione n. 24214/A.

Titolare A.I.C.: società Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale in Aprilia (Latina) - codice fiscale 01396760595.

Modifiche apportate: confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione:

astuccio 20 compresse da 500 mg in blister - A.I.C. n. 102060098.

Numeri di A.I.C.: alla confezione 10 compresse da 500 mg in blister, già in commercio viene ora attribuito il numero di A.I.C. 102060074.

Le confezioni già in commercio e contraddistinte dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5453

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dimazon»

Decreto n. 65 dell'11 giugno 1999

Specialità medicinale per uso veterinario DIMAZON, 1 e 5 flaconi da 10 ml e 20 compresse da 40 mg.

Titolare A.I.C.: società Hoechst Roussel Vet GmbH - Wiesbaden (Germania) rappresentata in Italia dalla società Hoechst Roussel Vet S.r.l. - socio unico - Milano - codice fiscale 11494040154.

Modifica apportata: denominazione:

la specialità medicinale è ora denominata LASIX-VET.

Preparazioni e confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione:

«Lasix-Vet» compresse da 10 mg;

scatola 2 blister da 10 compresse ciascuno (20 compresse) - A.I.C. n. 100067040.

I numeri di A.I.C. attribuiti alle altre confezioni restano invariati.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5451

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Advantage 40-100-250 per cani» e «Advantage 40-80 per gatti».

Provvedimento di modifica n. 24 del 16 giugno 1999

Specialità medicinale per uso veterinario ADVANTAGE (40 - 100 - 250 per cani - A.I.C. numeri 102396013 - 102396025 - 102396037), ADVANTAGE (40 - 80 per gatti - A.I.C. numeri 102396049 - 102396052).

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. - Viale Certosa n. 130 - Milano;

Oggetto del provvedimento: Modifica - Estensione del periodo di validità.

È autorizzata l'estensione del periodo di validità da 24 a 36 mesi.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A5454

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione del salario medio giornaliero e del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci delle cooperative operanti nella provincia di Terni nell'area dei servizi socio-sanitari ed educativi, compresa l'assistenza domiciliare.

Con decreto direttoriale 7 giugno 1999 avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il salario medio giornaliero ed il periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci delle cooperative operanti nella provincia di Terni nell'area dei servizi socio-sanitari ed educativi, compresa l'assistenza domiciliare, sono determinati, rispettivamente, in L. 45.740 ed in ventisei giornate lavorative.

99A5450

Determinazione del salario medio giornaliero e del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci delle cooperative operanti nella provincia di Ravenna nei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, rivolti alle persone, comprese le attività ausiliarie in connessione con tali servizi.

Con decreto direttoriale 7 giugno 1999 avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il salario medio giornaliero ed il periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci delle cooperative operanti nella provincia di Ravenna nei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, rivolti alle persone, comprese le attività ausiliarie in connessione con tali servizi, sono determinati, rispettivamente, in L. 49.000 ed in ventisei giornate lavorative.

99A5449

MINISTERO DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Vasto, Grottammare e Senigallia

Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministero delle finanze in data 9 febbraio 1999, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 1, foglio n. 251 in data 18 maggio 1999, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 307, sita nel comune di Vasto, in località Marina (Chieti), riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, alla partita n. 1572, foglio di mappa n. 40, particella n. 4147.

Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministero delle finanze in data 18 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 1, foglio n. 252 in data 18 maggio 1999, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di complessivi mq 95, sita nel comune di Grottammare (Ascoli Piceno), riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio di mappa n. 21, particelle n. 1243 (di mq 81) e n. 1244 (di mq 14).

Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministero delle finanze in data 9 febbraio 1999; registrato alla Corte dei conti nel registro n. 1, foglio n. 221 in data 10 maggio 1999, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 342, sita nel comune di Senigallia, sul litorale di Marzocca (Ancona), riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio n. 17, mappale n. 146.

99A5448

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Contingenti comunitari di importazione per l'anno 2000 relativi a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

Si informano gli operatori che con Reg. (CE) n. 1369/99 del 25 giugno 1999, pubblicato sulla GUCE n. L 162/35 del 26 giugno 1999, sono state fissate le norme di gestione e ripartizione per l'anno 2000 dei contingenti specificati in allegato.

Nello stesso allegato figurano le quote riservate agli importatori tradizionali - coloro cioè che nel 1997 o 1998 hanno importato dalla Repubblica popolare cinese prodotti rientranti nello stesso contingente per il quale chiedono di partecipare nell'anno 2000 - ed il quantitativo massimo che può essere richiesto dagli altri importatori.

Le domande per ottenere le licenze di importazione possono essere presentate a decorrere dal 27 giugno 1999 e devono pervenire a questo Ministero - Direzione generale per la politica commerciale e la gestione del regime degli scambi Div. VII, viale Boston, 25 - 00144 Roma - entro le ore 15 del giorno 10 settembre 1999. Se presentate via telex (n. 06610083 - 06610471 - 06614478) o fax (n. 065925556) devono essere confermate con la presentazione dell'originale, entro il 15 settembre. Farà fede il timbro di ricevimento apposto sulle domande dall'ufficio UASC di questa direzione generale, che provvederà altresì, al rilascio della relativa ricevuta per quelle presentate a mano.

La commissione adotterà entro il 15 ottobre i criteri quantitativi in base ai quali potranno essere rilasciate le licenze, che avranno validità dal 1º gennaio al 31 dicembre 2000.

Gli operatori tradizionali dovranno comprovare di aver effettuato importazioni nel 1997 o 1998 dei prodotti per i quali chiedono la licenza per l'anno 2000, allegando alla domanda copia della documentazione doganale relativa alla pregressa operatività dichiarata, o, in alternativa, allegando un giustificativo redatto e certificato dalla competente autorità nazionale, sulla base dei dati doganali di cui si dispone, delle importazioni dei prodotti interessati effettuate nell'anno 1997 o 1998 per il suo tramite o, se del caso, attraverso l'operatore di cui ha ripreso l'attività.

Si sottolinea, infine, che nelle domande dovrà figurare la seguente dichiarazione: «Io sottoscritto certifico che le informazioni figuranti nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede, che sono stabilito nell'Unione europea e che la presente domanda è l'unica presentata da me o a mio nome relativamcnte al contingente applicabile alle merci descritte nella presente domanda. Mi impegno a restituire la licenza all'Autorità competente per il rilascio entro dieci giorni lavorativi successivi alla data di scadenza».

ALLEGATO I

Designazione dei prodotti	Codice SA/NC	Parte riservata operazioni tradizionali	Quantità max richiedente da operazioni non tradizionali
Calzature codici SA/NC	Ex 640299 (1)	27.406.037 paia	5.000 paia
	6403 51 6403 59	1.956.500 paia	5.000 paia
	Ex 6403 91 (1) Ex 6403 99 (1)	8.484.000 paia	5.000 paia
	Ex 6404 11 (2)	12.760.146 paia	5.000 paia
	6404 19 10	22.328.402 paia	5.000 paia
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana del codice SA/NC	6911 10	33.663 tonn.	5 tonn.
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica, esclusa la porcellana, del codice SA/NC	6912 00	25.468 tonn.	5 tonn.

(1) Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 euro al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

(2) Escluse:

(a) calzature appositamente ideate per la pratica di una attività sportiva con suola non ad iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;

(b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 euro al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche cne attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ALLEGATO II

Schema di domanda

Ministero del commercio con l'estero
D.G. politica commerciale e gestione regime scambi - Div. VII
Viale Boston, 25 - 00144 ROMA
(Fax n. 06/5925556)

OGGETTO: Contingenti comunitari di importazione per l'anno 2000 relativi a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese - Reg. (CE) n. 1369/99.

La ditta (nome o ragione sociale, indirizzo completo compreso telefono e fax, n. di partita IVA) chiede di partecipare al contingente di cui in oggetto.

Merce (denominazione commerciale del prodotto e voce doganale).

Quantità o valore (operatori occasionali: fino alla concorrenza dell'importo predeterminato dal Regolamento CE - operatori tradizionali: fino alla concorrenza della operatività dichiarata).

Si dichiara che le importazioni totali negli anni 1997 o 1998 sono .... (solo operatori tradizionali).

Io sottoscritto .... certifico che le informazioni figuranti nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede, che sono stabilito nella Comunità europea, che la presente domanda è l'unica da me o a mio nome presentata per il contingente descritto nella domanda stessa. Mi impegno a restituire a codesto Ministero la licenza entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di scadenza.

Data ....

Firma ....

99A5468

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza della Credival S.c.r.l. - Banca di credito cooperativo di Gazzaniga, in Gazzaniga.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 2 giugno 1999, ha nominato il sig. Giuseppe Truppa commissario straordinario ed i signori rag. Romolo Motta, Silvio Novembre e il prof. avv. Gaetano Presti componenti il comitato di sorveglianza della Credival S.c.r.l. - Banca di Credito Cooperativo di Gazzaniga, con sede nel comune di Gazzaniga (Bergamo), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 26 maggio 1999.

99A5457

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «Piccola società cooperativa familiare giovani pescatori - Società cooperativa a r.l.», in Trieste, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1814 datata 4 giugno 1999 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Piccola società cooperativa familiare giovani pescatori - Società cooperativa a r.l.» in liquidazione con sede in Trieste, costituita il 30 aprile 1996 per rogito notaio dott.ssa Edda Ianni Tracanella di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Claudio Maier, con studio in Trieste, Via Vecellio n. 8.

99A5469

PREFETTURA DI TRIESTE

Rispristino del cognome nella forma originaria

Su istanza della sig.ra Bruna Ciani, nata il 29 giugno 1962 a Trieste, residente a Trieste, via degli Alpini n. 32, figlia di Giovanni, intesa ad ottenere il rispristino nella forma originaria di «CIJAK» del suo cognome, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 114/1991, con provvedimento n. 1.13/2-355/99 di data 14 giugno 1999 è stato revocato, limitatamente agli effetti prodotti nei confronti dell'istante, il decreto prefettizio n. 11419/17459 di data 13 luglio 1936 con il quale il cognome del sig. Antonio CIJAK (CIAK), nato il 29 giugno 1976 a Trieste, venne ridotto nella forma italiana di «CIANI», a norma del R.D.L. 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898 e con estensione alla moglie Maria Sonce ed al figlio Giovanni.

Il cognome della sig.ra Bruna Ciani è pertanto ripristinato nella forma originaria di «CIJAK» ai sensi dell'art. 1 legge 28 marzo 1991, n. 114.

Il sindaco del comune di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 ed alla notificazione del presente decreto all'interessata.

99A5458

UNIVERSITÀ DEL SANNIO IN BENEVENTO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238; dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi del Sannio sono vacanti i seguenti posti di professore di ruolo di seconda fascia alla cui copertura la facoltà di economia intende procedere mediante trasferimento:

un posto presso il settore scientifico-disciplinare N07X - Diritto del lavoro;

un posto presso il settore scientifico-disciplinare P01D - Storia del pensiero economico.

Gli aspiranti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di economia, piazza Guerrazzi, 1 - 82100 Benevento, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli aspiranti dovranno comunque dichiarare nella domanda:

a) l'attuale qualifica;

b) il settore scientifico-disciplinare al quale afferiscono;

c) la data dalla quale prestano servizio presso la facoltà di appartenenza;

d) la classe stipendiale in godimento.

99A5459

COMUNE DI BRESSANONE - BRIXEN

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di BRESSANONE - BRIXEN (provincia di Bolzano) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le aliquote nel modo seguente:

a) confermare l'aliquota ordinaria del 5 per mille da applicarsi a tutti gli immobili (fabbricati ed aree) ad eccezione di quelli soggetti alle aliquote di seguito delineate;

b) confermare l'aliquota ridotta del 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune per le sole unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nonché a quelle ad esse assimilate ai sensi dell'art. 3 del regolamento per l'applicazione dell'imposta tenendo altresì conto di quanto previsto dall'art. 2 relativamente alle pertinenze dell'abitazione principale;

c) stabilire un'aliquota massima del 7 per mille per gli alloggi non locati, intendendo per tali quelli comunque tenuti sfitti indipen-

dentemente dal fatto che siano destinati alla locazione o alla vendita, ad esclusione di quelli che godono dell'aliquota prevista dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. di determinare la detrazione prevista per l'abitazione principale in L. 400.000 estesa anche alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale con l'art. 3 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

3. di confermare sulla base dei criteri già adottati con la deliberazione consiliare n. 84 del 23 ottobre 1997 l'aumento della detrazione I.C.I. in L. 500.000 relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dai soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale.

4. di approvare le condizioni ed il relativo modulo di domanda per il riconoscimento del diritto all'aumento della detrazione, come da schemi che fanno parte integrante della presente deliberazione.

5. di dare atto che le aliquote e le detrazioni, oggetto della presente, hanno effetto per l'annualità d'imposta 1999.

(Omissis).

CONDIZIONI PER OTTENERE L'AUMENTO
DELLA DETRAZIONE D'IMPOSTA PER L'UNITÀ
IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

da L. 200.000 a L. 500.000.

Il consiglio comunale delibera per l'anno 1999 l'aumento della detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504 da L. 200.000 a L. 500.000, facoltà prevista dall'art. 3 della legge 9 maggio 1997, n. 122 in relazione a richieste documentate con particolari situazioni di carattere economico e sociale.

Il comune di Bressanone riconosce l'ulteriore detrazione nei confronti dei cittadini che, alla data di presentazione della domanda si trovino in tutte le seguenti situazioni:

1. Siano possessori esclusivamente di unica unità immobiliare nel territorio comunale classificata o classificabile catastalmente nelle cat. A/2 (civile), A/3 (economico), A/4 (popolare), A/5 (ultrapopolare) e A/6 (rurale) utilizzata direttamente come abitazione principale e purché abbia un valore catastale non superiore a L. 168.000.000.

2. Appartengano a nucleo familiare, come risultante dal registro della popolazione residente, in cui vi sia un reddito familiare imponibile prodotto nel 1997 non superiore a L. 24.000.000; a tal fine non si considerano i redditi percepiti esenti IRPEF.

Per ogni familiare a carico tale reddito viene aumentato di L. 6.000.000.

Per ogni familiare a carico portatore di handicap tale reddito viene aumentato di L. 12.000.000 anziché di L. 6.000.000.

3. Non siano possessori, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare come definito al punto 2, di altri beni immobili su territorio nazionale o all'estero con esclusione fino ad un massimo di due garage o posto macchina al servizio dell'abitazione principale e dei redditi dominicali aggiornati dei terreni non edificabili inferiori a L. 2.500.

4. Che non coabitino con persone provviste di reddito ed estranee al nucleo familiare.

Le domande, redatte in carta libera, utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'ufficio tributi del comune e firmate dagli interessati, devono essere presentate all'ufficio tributi che ne rilascia ricevuta, presso il municipio di Bressanone, in via Portici Maggiori n. 5, entro il 30 aprile 1999.

Le domande pervenute o presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento nei termini sopraindicati; a tal fine fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

(Omissis).

99A5501

COMUNE DI CASTELMAGNO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di CASTELMAGNO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999;

2. di fissare, contestualmente, in ossequio alle disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, commi dal 48 al 59 e dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, commi 58 e 59, la sottoelencata agevolazione:

l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Ovviamente l'inagibilità o inabitabilità deve essere accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

(Omissis).

99A5546

COMUNE DI CIVEZZA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di CIVEZZA (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 1999, così di seguito riportate:

aliquota ordinaria sette per mille;

aliquota ridotta per abitazione principale sei per mille e detrazione di L. 200.000;

(Omissis).

99A5547

COMUNE DI PERAROLO DI CADORE

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di PERAROLO DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire che, nell'ambito del territorio comunale, l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 risulta determinata come in appresso:

aliquota del 4 per mille per le unita immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per quelle altre assimilate alle prime in forza del predetto regolamento comunale;

aliquota del 6 per mille per le unita immobiliari diverse da quelle di cui al punto precedente ma sempre appartenenti a soggetti residenti nel comune impositore;

aliquota del 7 per mille per tutti gli altri immobili comunque soggetti all'imposta di cui trattasi;

2. di fissare nella misura di L. 200.000 la detrazione d'imposta concessa nel periodo di riferimento per le abitazioni principali e per quelle ad esse assimilate;

(Omissis).

99A5502

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di POZZUOLO MARTESANA (provincia di Milano) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) che sarà applicata in questo comune, nella misura del 6 per mille;

2. di stabilire l'importo della detrazione da applicare sul calcolo dell'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale, nella misura di L. 250.000;

(Omissis).

99A5548

COMUNE DI QUALIANO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di QUALIANO (provincia di Napoli) ha adottato, l'11 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per il prossimo anno 1999, nella misura del 5,5 per mille;

(Omissis).

99A5503

COMUNE DI SANT'IPPOLITO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di SANT'IPPOLITO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

a) aliquota ordinaria: 6,5 per mille;

b) aliquota per l'abitazione principale di persone fisiche: 5 per mille;

c) aliquota per aree fabbricabili: 6,8 per mille;

(Omissis).

99A5549

COMUNE DI SIRACUSA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di SIRACUSA, ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

Vista la deliberazione G.M. n. 231 del 23 marzo 1999 con la quale l'amministrazione, ai sensi del D.Lgs. n. 504/1992 e del D.L. n. 8/1999 ha fissato l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 come segue:

a) immobili adibiti ad abitazione principale aliquota 4 per mille;

b) altri immobili aliquota 7 per mille;

(Omissis);

Determina:

prendere atto delle determinazioni assunte dalla giunta municipale con la citata deliberazione n. 231 del 23 marzo 1999 in ordine alla fissazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 come sopra riportato;

confermare, per le motivazioni sopra espresse, le determinazioni di cui sopra;

(Omissis).

99A5550

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.